

E.1.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 116 del 15 MAG. 2017

OGGETTO: Accordo transattivo relativo alle cause pendenti presso il T.A.R. di Catania R.G. n.462/2010, n.2332/10, n.2334/10, n.2335/10, n.2336/10, n.2574/10.

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di maggio alle ore 14,00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Floridia Rita	Assessore	X	
Giannone Vincenzo	Assessore		X
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n 23718 dell'11.05.2017 sottoposta dall'Avvocatura Comunale - e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore proponente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non richiede ulteriori pareri;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;


Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO  IL SINDACO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li 15-05-2017

Il Segretario Generale 

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 17 MAG. 2017 al 31 MAG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 15-05-2017

Il Segretario Generale 

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

E.1.
PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Avvocatura Comunale

Prot. n. 23718 del 11/5/2017

Oggetto: Accordo transattivo relativo alle cause pendenti presso il TAR CATANIA R.g. n. 462/2010, 2332/10, 2333/10, 2334/10, 2335/10, 2336/10, 2574/10 ”

Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale
Avv. Miriam Dell'Ali

PREMESSO che i sigg.ri Pisana Giuseppe, n. a Modica il 16.2.1961, Leocata Michele, n. a Modica il 7.8.1965, Leocata Gianluca, nato a Modica il 20.7.1974, Pisana Rosario, n. a Ragusa il 12.11.1987, Catrame Giorgio, n. a Modica il 30.8.1971, Catrame Marco, nato a Modica l'11.10.1978, Cicero Santalena Giovanni, n. a Modica il 4.2.1971, Russo Lea, n. a Modica il 31.5.1973, Migliore Rosario, n. a Modica il 5.8.1961, Scapellato Maria Ausilia, n. a Modica il 20.4.1965, Radenza Riccardo, n. a Modica il 3.7.1974, Poidomani Salvatore, n. a Modica il 6.11.1961, e Pisana Giuseppe n.q di legale rappresentante della LE.PI. srl, proprietari di una serie di lotti di terreno ubicati in contrada Quartarella di Modica, ricadenti in zona agricola E/5 del PRG, individuati nelle particelle numeri: 77, 78, 101, 102, 113, 138, 139, 200, 201 del foglio 135, nonché particelle 138 e 139, 421 e 423, 78 e 201, 77, 200 e 458.

PREMESSO inoltre che, in particolare, il Catrame Marco otteneva la concessione edilizia n. 123 prot. 490/OR;

- il 30.7.2009 Migliore Rosario otteneva dallo S.U.A.P. l'autorizzazione n. 55 ad edificare sulle particelle 444 e 446 due distinti studi professionali;

- il 23.8.2009 Poidomani Salvatore otteneva dal S.U.A.P. l'autorizzazione n. 61 per edificare sulla particella n. 444 uno studio professionale;

- il 3.8.2009 la LE.PI s.r.l. otteneva l'autorizzazione n. 57 S.U.A.P. per realizzare un impianto produttivo.

CHE il 23.12.2009, dopo il rilascio delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni e dopo l'inizio dei lavori, il Dirigente del IV settore Urbanistica del Comune di Modica, emetteva l'ordinanza n. 1787/OR, con la quale intimava a tutti i titolari di concessione

o di autorizzazione la sospensione della lottizzazione abusiva del suolo sito in C.da Quartarella.

CONSIDERATO CHE, il 15.2.2010 i destinatari del provvedimento di sospensione dei lavori impugnavano davanti al TAR di Catania l'ordinanza n. 1787/OR e l'11.3.2010 il TAR di Catania con l'ordinanza n. **384/2010** accoglieva la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, con la motivazione che non sussisteva il *fumus* della paventata lottizzazione.

CHE il 5.5.2010 con ordinanza n. **563/OR** il Dirigente del IV settore revocava l'ordinanza n. 1787 del 23.12.2009, ordinando comunque "di non intraprendere o eseguire lavori edili nei lotti di cui trattasi, nelle more dell'adozione dei provvedimenti definitivi che risulteranno necessari".

CHE il Dirigente pro-tempore emetteva successive ordinanze n.223/OR del 23.02.2010 e 687/OR del 28.05.2010 per la sospensione della lottizzazione abusiva e delle opere nel frattempo eseguite dalle suindicate ditte proprietarie dei lotti successivamente rilevate, comunicando, tra l'altro, l'avvio del procedimento amministrativo previsto dal Capo I della legge 47/85 per la lottizzazione abusivamente eseguita;

CHE a seguito delle superiori ordinanze dirigenziali, la ditta proprietaria dell'area e i singoli proprietari proponevano ulteriore ricorso al T.A.R., per motivi aggiunti, accolto dal medesimo Tribunale con **ordinanza n.02/2010**, sospendendo anche in questa occasione il provvedimento comunale;

CHE tali ricorsi sono, tuttora, pendenti davanti all'organo di giustizia amministrativa e il Comune di Modica, a mezzo del proprio avvocato, si è costituito depositando memoria nei giudizi sopra indicati;

VISTO che contestualmente all'emissione dell'ordinanza 1787/2009 il Dirigente del IV Settore trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Modica intravedendo una lottizzazione abusiva,

CHE il 28.5.2010 la Procura della Repubblica di Modica apriva il fascicolo n. 380/2010 RGNR ipotizzando il reato di lottizzazione abusiva e disponeva consulenza tecnica per verificare la configurabilità dell'ipotesi delittuosa e che il consulente tecnico del P.M. depositava il suo elaborato concludendo che non sussisteva alcuna lottizzazione abusiva sul terreno di C.da Quartarella.

CHE il PM, completate le indagini, chiedeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di tutti gli indagati e il GIP con provvedimento dell'1.3.2013 disponeva l'archiviazione.

RITENUTO che i proprietari dei lotti lamentano che sono decorsi sette anni dal pronunciamento cautelare del TAR e che risulta agli atti che l'organo giurisdizionale

non ha ancora fissato l'udienza di merito per la quale probabilmente passeranno ancora alcuni anni.

CHE la mancata definizione del procedimento ha già procurato loro e continua a procurare danni economici a tutti coloro che hanno realizzato parte dei manufatti, che allo stato sono rimasti incompleti ed esposti alle intemperie.

CHE i ricorrenti si dolgono di aver già sostenuto costi notevoli per l'assistenza legale nella fase cautelare davanti al Tribunale Amministrativo e che dovranno anticipare ulteriori spese per il giudizio di merito, per una contestazione di lottizzazione abusiva che è risultata manifestamente infondata

CHE è evidente che tali spese, in caso di esito vittorioso dei ricorrenti anche nel giudizio di merito, ricadranno sull'Ente Comunale;

CHE in virtù di quanto sopra il Comune di Modica, in persona del Dirigente del IV Settore, potrebbe in via di autotutela annullare le ordinanze nn. 1787 del 23 dicembre 2009 e successive n.ri 223/or del 23/02/2010, 563/or del 05/05/2010, 687/or del 28/05/2010 e 1434/or del 12 ottobre 2009, e tutti gli atti di intimazione precedenti e successivi emessi da questo Settore ed i provvedimenti repressivi in essi contenuti;

CHE i proprietari sono disposti a transigere la questione, purché il Comune emetta un provvedimento di revoca di tutte le succitate ordinanze, con contestuale rinuncia da parte loro ai ricorsi pendenti innanzi al TAR di Catania, alla richiesta di rifusione delle spese processuali e ad ogni richiesta di risarcimento del danno;

CHE l'Amministrazione Comunale, ritenute fondate e meritevoli di tutela le doglianze degli scriventi e al fine di evitare pregiudizi economici, quali la condanna al pagamento delle spese processuali e la richiesta di risarcimento danni, ritiene conveniente per l'Ente addivenire ad una transazione con la rinuncia da parte dei ricorrenti ai ricorsi pendenti davanti al Tar e alla richiesta di pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni, e da parte dell'Ente alla revoca di tutte le ordinanze emesse nei confronti delle parti sopra indicate di revoca della concessione edilizia, segnatamente le ordinanze nn. 1787 del 23 dicembre 2009 e successive n.ri 223/or del 23/02/2010, 563/or del 05/05/2010, 687/or del 28/05/2010 e 1434/or del 12 ottobre 2009, e tutti gli atti di intimazione precedenti e successivi emessi da questo Settore ed i provvedimenti repressivi in essi contenuti;

PRESO ATTO della volontà delle parti di rinunciare ai giudizi in corso, con compensazione delle spese legali finora affrontate;

RITENUTO che per l'Ente risulta vantaggiosa la rinuncia delle parti ai giudizi in corso che lo potrebbe vedere soccombente ad un ingente esborso di somme a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese legali

PRESO ATTO dello schema di transazione che, allegato alla presente deliberazione, ne fa parte integrante,

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;


Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

PROPONE

1. Di approvare lo schema di accordo transattivo che fa parte integrante della presente deliberazione, autorizzando l'Avvocato Miriam Dell'Ali, procuratore e difensore dell'Ente, alla stipula dello stesso dando specifico mandato alla stessa di abbandonare il giudizio in corso a seguito di rinuncia scritta dei ricorrenti;
2. Di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica tutti gli adempimenti consequenziali esecutivi del presente atto;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere a quanto sopra al fine di evitare un grave danno all'Ente, derivante da una condanna a somme maggiori, per le ragioni infra riportate.

Il Responsabile del Settore Avvocatura

Avv. Miriam Dell'Ali.



ACCORDO TRANSATTIVO

L'anno 2017, il giorno del mese di marzo, tra il Comune di Modica, in persona del Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Salvatore Monaco da una parte, e i sigg.ri Pisana Giuseppe, n. a Modica il 16.2.1961, Leocata Michele, n. a Modica il 7.8.1965, Leocata Gianluca, nato a Modica il 20.7.1974, Pisana Rosario, n. a Ragusa il 12.11.1987, Catrame Giorgio, n. a Modica il 30.8.1971, Catrame Marco, nato a Modica il 11.10.1978, Cicero Santalena Giovanni, n. a Modica il 4.2.1971, Russo Lea, n. a Modica il 31.5.1973, Migliore Rosario, n. a Modica il 5.8.1961, Scapellato Maria Ausilia, n. a Modica il 20.4.1965, Radenza Riccardo, n. a Modica il 3.7.1974, Poidomani Salvatore, n. a Modica il 6.11.1961, e Pisana Giuseppe n.q di legale rappresentante della LE.PI. srl, dall'altra;

PREMESSO che

- con atto notarile del 30.12.2006 i sigg.ri Pisana Giuseppe, Leocata Michele, Leocata Gianluca e Pisana Rosario acquistavano da Cannizzaro Paolo gli stacchi di terreno ubicati in contrada Quartarella di Modica, ricadenti in zona agricola E/5 del PRG, individuati nelle particelle numeri: 77, 78, 101, 102, 113, 138, 139, 200, 201 del foglio 135;

- i suddetti proprietari vendevano a Catrame Giorgio la particella 113, a Catrame Marco le particelle 138 e 139, a Migliore Rosario e Radenza Riccardo le particelle segnate con i numeri 421 e 423, ottenute dal frazionamento delle particelle 101 e 102, a Poidomani Salvatore le particelle 78 e 201, alla LE.PI Appalti e costruzioni s.r.l. le particelle 77 e 200 e ai coniugi Cicero Santalena Giovanni e Russo Lea la p.lla 458.

- il Catrame Marco otteneva la concessione edilizia n. 123 prot. 490/OR;

- il 30.7.2009 Migliore Rosario otteneva dallo S.U.A.P. l'autorizzazione n. 55 ad edificare sulle particelle 444 e 446 due distinti studi professionali.

- il 23.8.2009 Poidomani Salvatore otteneva dal S.U.A.P. l'autorizzazione n. 61 per edificare sulla particella n. 444 uno studio professionale.

- il 3.8.2009 la L.E.PI s.r.l. otteneva l'autorizzazione n. 57 S.U.A.P. per realizzare un impianto produttivo.

- il 23.12.2009, dopo il rilascio delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni e dopo l'inizio dei lavori, il Dirigente del IV settore Urbanistica del Comune di Modica, emetteva l'ordinanza n. **1787/OR**, con la quale intimava a tutti i titolari di concessione o di autorizzazione la sospensione della lottizzazione abusiva del suolo sito in C.da Quartarella.

- il 15.2.2010 i destinatari del provvedimento di sospensione dei lavori impugnavano davanti al TAR di Catania l'ordinanza n. 1787/OR.

- l'11.3.2010 il TAR di Catania con l'ordinanza n. **384/2010** accoglieva la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, con la motivazione che non sussisteva il *fumus* della paventata lottizzazione.

- il 5.5.2010 con ordinanza n. **563/OR** il Dirigente del IV settore revocava l'ordinanza n. 1787 del 23.12.2009, ordinando comunque "di non intraprendere o eseguire lavori edili nei lotti di cui trattasi, nelle more dell'adozione dei provvedimenti definitivi che risulteranno necessari".

- il Dirigente pro-tempore emetteva successive ordinanze n.223/OR del 23.02.2010 e 687/OR del 28.05.2010 per la sospensione della lottizzazione abusiva e delle opere nel frattempo eseguite dalle suindicate ditte proprietarie dei lotti successivamente rilevate, comunicando, tra l'altro, l'avvio del procedimento amministrativo previsto dal Capo I della legge 47/85 per la lottizzazione abusivamente eseguita;

- a seguito delle superiori ordinanze dirigenziali, la ditta proprietaria dell'area e i singoli proprietari proponevano ulteriore ricorso al T.A.R., per motivi aggiunti, accolto dal medesimo Tribunale con **ordinanza n.02/2010**, sospendendo anche in questa occasione il provvedimento comunale;

- tali ricorsi sono tuttora pendenti davanti all'organo di giustizia amministrativa;

- contestualmente all'emissione dell'ordinanza 1787/2009 il Dirigente del IV Settore trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Modica intravedendo una lottizzazione abusiva.
- Il 28.5.2010 la Procura della Repubblica di Modica apriva il fascicolo n. 380/2010 RGNR ipotizzando il reato di lottizzazione abusiva e disponeva consulenza tecnica per verificare la configurabilità dell'ipotesi delittuosa.
- Il consulente tecnico del P.M. depositava il suo elaborato concludendo che non sussisteva alcuna lottizzazione abusiva sul terreno di C.da Quartarella.
- Il PM completate le indagini chiedeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di tutti gli indagati e il GIP con provvedimento dell'1.3.2013 disponeva l'archiviazione.

Ritenuto

- che i proprietari dei lotti lamentano che sono decorsi sette anni dal pronunciamento cautelare del TAR e che risulta agli atti che l'organo giurisdizionale non ha ancora fissato l'udienza di merito per la quale probabilmente passeranno ancora alcuni anni.
- che la mancata definizione del procedimento ha già procurato loro e continua a procurare danni economici a tutti coloro che hanno realizzato parte dei manufatti, che allo stato sono rimasti incompleti ed esposti alle intemperie.
- che i ricorrenti si dolgono di aver già sostenuto costi notevoli per l'assistenza legale nella fase cautelare davanti al Tribunale Amministrativo e che dovranno anticipare ulteriori spese per il giudizio di merito, per una contestazione di lottizzazione abusiva che è risultata manifestamente infondata;
- che è evidente che tali spese, in caso di esito vittorioso dei ricorrenti anche nel giudizio di merito, ricadranno sull'Ente Comunale;
- che in virtù di quanto sopra il Comune di Modica, in persona del Sindaco e del Dirigente del IV Settore, potrebbe in via di autotutela annullare le ordinanze nn. 1787 del 23 dicembre 2009 e successive n.ri 223/or del 23/02/2010, 563/or del 05/05/2010, 687/or del 28/05/2010 e 1434/or del 12 ottobre 2009, e tutti gli atti di intimazione

precedenti e successivi emessi da questo Settore ed i provvedimenti repressivi in essi contenuti;

che i proprietari sono disposti a transigere la questione, purché il Comune emetta un provvedimento di revoca di tutte le succitate ordinanze, con contestuale rinuncia da parte loro ai ricorsi pendenti innanzi al TAR di Catania, alla richiesta di rifusione delle spese processuali e ad ogni richiesta di risarcimento del danno;

che l'Amministrazione Comunale, ritenute fondate e meritevoli di tutela le doglianze degli scriventi e al fine di evitare pregiudizi economici, quali la condanna al pagamento delle spese processuali e la richiesta di risarcimento danni, ritiene conveniente per l'Ente addivenire ad una transazione con la rinuncia da parte dei ricorrenti ai ricorsi pendenti davanti al Tar e alla richiesta di pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni, e da parte dell'Ente alla revoca di tutte le ordinanze emesse nei confronti delle parti sopra indicate di revoca della concessione edilizia, segnatamente le ordinanze nn. 1787 del 23 dicembre 2009 e successive n.ri 223/or del 23/02/2010, 563/or del 05/05/2010, 687/or del 28/05/2010 e 1434/or del 12 ottobre 2009, e tutti gli atti di intimazione precedenti e successivi emessi da questo Settore ed i provvedimenti repressivi in essi contenuti;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

che, richiamato, è parte integrante del presente accordo, tra le parti come sopra generalizzate si stipula quanto segue:

- 1) Il Comune di Modica in persona del Responsabile del settore Urbanistica provvederà a revocare le ordinanze come meglio indicate in premessa e segnatamente nn. 1787 del 23 dicembre 2009 e successive n.ri 223/or del 23/02/2010, 563/or del 05/05/2010, 687/or del 28/05/2010 e 1434/or del 12 ottobre 2009 e tutti gli atti di intimazione precedenti e successivi emessi dal Responsabile del Settore Urbanistica ed i provvedimenti repressivi in essi contenuti;

2) I proprietari dei lotti come sopra meglio indicati e precisamente: Pisana Giuseppe, n. a Modica il 16.2.1961, Leocata Michele, n. a Modica il 7.8.1965, Leocata Gianluca, nato a Modica il 20.7.1974, Pisana Rosario, n. a Ragusa il 12.11.1987, Catrame Giorgio, n. a Modica il 30.8.1971, Catrame Marco, nato a Modica l'11.10.1978, Cicero Santalena Giovanni, n. a Modica il 4.2.1971, Russo Lea, n. a Modica il 31.5.1973, Migliore Rosario, n. a Modica il 5.8.1961, Scapellato Maria Ausilia, n. a Modica il 20.4.1965, Radenza Riccardo, n. a Modica il 3.7.1974, Poidomani Salvatore, n. a Modica il 6.11.1961, e Pisana Giuseppe n.q di legale rappresentante della LE.PI. srl, dall'altra, si impegnano contestualmente a rinunciare rispettivamente al proprio ricorso pendente innanzi al Tar di Catania, depositando atto di rinuncia e contestuale accettazione presso la segreteria del TAR, con compensazione delle spese processuali e con rinuncia ad ogni richiesta di risarcimento

3) Le parti si dichiarano reciprocamente di non aver altro a pretendere.

L.C. S.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: ~~favorevole~~ /sfavorevole

Modica, li 11.05.17

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2015.


Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo

Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 146 del 15 MAG. 2017

Il Segretario Comunale

